

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso

per la Società “**Tenuta Podere dei Leoni Soc. Agricola a r.l.**” (C.F. 05546470658), in persona dell’Amministratore e legale rappresentante, **Sig.ra Valentina LAMBERTI** (C.F. LMBVNT81C63E131R), rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall’**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l’annullamento – previa sospensione

a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0572215 dell’01.12.2021, con la quale, all’esito di riesame, è stata comunicata - ancora una volta - la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno n. 94250107383 prot. AGEA.ASR.2019.590051 depositata dalla ricorrente in data 04.06.2019;

b - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 - bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva*” nell’ambito della quale la ricorrente è ricompresa tra le “*domande non ammissibili a valutazione*”;

c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0479797 del 30.07.2019 recante il preavviso di non ammissibilità a valutazione della domanda;

d - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse e finanziate.

OGGETTO DEL GIUDIZIO

I - Torna all'attenzione del Collegio una vicenda che ha già registrato un primo provvedimento di censura dell'operato posto in essere dalla P.A.

Ed invero, con sentenza n. 3922 del 21.09.2020 è stato accolto il ricorso proposto avverso (il primo) provvedimento con il quale il Dirigente presso la U.O.D. 50 07 14 - Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno ha ritenuto non ammissibile la domanda di sostegno depositata dalla ricorrente.

E ciò, sulla base della evidentissima violazione del modulo procedimentale *ex art. 10 bis* della L. n. 241/1990, avendo la P.A. *“sostanzialmente ignorato quanto rappresentato dalla ricorrente trascrivendo con copia e incolla le medesime motivazioni di cui al preavviso di rigetto”*.

II - Muovendo da detta pronuncia, la Regione ha riesaminato l'istanza.

III - Con il provvedimento da ultimo adottato, pur superando alcuni dei rilievi opposti, ha, comunque ed illegittimamente, confermato il suo giudizio di non ammissibilità.

La portata lesiva di detto provvedimento è immediata.

La ricorrente rischia di vedere definitivamente preclusa la possibilità di accedere ai richiesti benefici e, dunque, di realizzare il proprio piano di sviluppo.

IV - Ma non solo.

Il progetto presentato, in sede di autovalutazione, ha ottenuto il punteggio di **69 punti**.

A seguito della recente istruttoria, il progetto ha ottenuto un punteggio di soli **44 punti**.

In mancanza dei provvedimenti adottati, cioè, la ricorrente risulterebbe collocata in graduatoria in posizione utile ai fini della finanziabilità.

V - In tale esatto contesto, si inserisce la presente impugnativa.

***** *****

VI – Fatta tale breve premessa, prima di passare all’articolazione dei motivi di gravame, per doverosa sintesi, pochi brevi cenni in

FATTO

1 - La ricorrente, azienda agricola impegnata nell’allevamento di bovini e bufale volto alla produzione di latte crudo, avendo interesse alla realizzazione di un progetto di miglioramento, adeguamento ed ampliamento dell’azienda, ha deciso di partecipare al bando approvato con D.R.D. n. 52 del 09.08.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 de 14.08.2018), di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*” del P.S.R. Campania 2014/2020.

A tal fine, nel prescritto termine, ha depositato domanda di sostegno.

2 - Del tutto incomprensibilmente, in data 30.07.2019, con nota prot. n. 479797, il competente Ufficio regionale ha comunicato alla ricorrente il preavviso di non ammissibilità a valutazione della domanda.

Muovendo da tale determinazione, detta domanda è stata inserita nella graduatoria provvisoria (D.R.D. 136/2019 come rettificato dal successivo D.R.D. n. 39/2019) tra le domande non ammissibili a valutazione.

3 - Nonostante le articolate osservazioni depositate dalla ricorrente, in uno a tutta la documentazione comprovante l’ammissibilità della domanda, con provvedimento del 13.03.2020, l’Ufficio regionale ha notificato un (primo) provvedimento di “*NON ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno*”.

E ciò:

- trascrivendo con *copia e incolla* le medesime motivazioni di cui al preavviso;
- senza valutare in alcun modo il contributo procedurale offerto dal

privato;

- opponendo, ancora una volta, rilievi erronei in quanto non corrispondenti alla realtà documentale in atti, prima ancora che giuridica.

4 - Ha fatto anche seguito la graduatoria definitiva nell'ambito della quale la domanda della ricorrente è ancora inserita tra quelle non ammissibili.

5 - I provvedimenti adottati sono stati oggetto della prima impugnativa dinnanzi a codesto Ecc.mo T.A.R. Napoli (R.G. n. 1771/2020), il quale ha accolto il ricorso rimettendo la vicenda alla Regione per una effettiva istruttoria.

6 - All'esito, la Regione ha adottato il provvedimento impugnato con il presente gravame con il quale, pur superando ulteriori criticità, ha, comunque, concluso per la non ammissibilità della domanda.

7 - Ma il provvedimento da ultimo adottato, al pari di tutti i provvedimenti presupposti, è manifestamente illegittimo e va annullato - previa sospensione della relativa efficacia - per i seguenti

MOTIVI

La Regione ha superato le criticità di cui ai punti 1, 2 e 4 (relative alla ammissibilità della domanda) ed alla lettera d) (relativa ai punteggi).

Ha, invece, concluso:

- per la non ammissibilità della domanda, assumendo il mancato superamento del rilievo opposto al **punto 3**;

- per la non attribuzione dei punteggi di cui alle **lettere a), b), c) ed e)**.

***** *****

- SUL PUNTO 3 OVVERO SULLA OPPOSTA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PER UNA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL PAR. 8 DEL BANDO E DELLE DIPOSIZIONI GENERALI DEL P.S.R.

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 DEL D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI

**INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020) - ECCESSO
DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI
ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA -
SVIAMENTO - ARBITRARIETA')**

1.1 – La Regione ha opposto che *“un progetto che aumenta l’efficienza termica tramite l’utilizzo di materiali di bio-edilizia che vadano ad incidere positivamente sul risparmio energetico, ancorché potenzialmente meritevole di punteggio del criterio 8, non rispetta quanto previsto dal bando relativamente all’ammissibilità delle spese (paragrafo 8) che prevede la produzione di energia rinnovabile a fronte di nuovi fabbisogni energetici”*.

E ciò in quanto:

- *“il paragrafo 8 del bando dispone (che) l’incremento dei fabbisogni energetici, connesso agli investimenti previsti dal piano di sviluppo, deve essere soddisfatto da produzioni derivanti da fonti rinnovabili”*;
- *“molti investimenti previsti dal piano ... determinano un incremento dei fabbisogni energetici”*;
- *“l’incremento dei fabbisogni energetici ... non è stato soddisfatto da produzioni derivanti da fonti rinnovabili ... nella relazione non è stato riportato nessun quadro sinottico delle produzioni e dei consumi ante e post investimento, il tutto in contrasto con quanto previsto dal bando”*.

Più semplicemente, a dire della Regione, a fronte di un presunto incremento energetico, la ricorrente avrebbe dovuto farvi fronte mediante la predisposizione di fonti di energia rinnovabile.

1.2 – Ancora una volta, però, la Regione dà prova, da un lato, di non aver compreso la portata dell’intervento previsto dalla ricorrente, dall’altro, di aver fatto un’applicazione parziale della normativa di bando all’uopo applicabile (paragrafo 8).

In ordine a detti profili valga quanto segue.

1.2.1 – Un dato preliminare: è pacifico in atti e tra le parti che il progetto

proposto dalla ricorrente persegue un rilevante risparmio energetico.

L'utilizzo di bio - edilizia e l'installazione di un tetto ventilato costituiscono interventi mediante i quali verrà conseguito il previsto risparmio energetico come, del resto, puntualmente illustrato nella relazione di calcolo all'uopo depositata.

Insomma, la ricorrente ha scelto di escludere *ex ante* l'eventuale incremento energetico connesso alla realizzazione dell'investimento.

In altri e più chiari termini, piuttosto che prevedere la produzione di energia rinnovabile per far fronte all'incremento, ha escluso lo stesso incremento.

Tale scelta, tra l'altro, non è affatto esclusa dal bando, anzi, è perfettamente in linea con quanto richiesto, ove si consideri che all'art. 8 - primo periodo, punto 1 sono specificamente ammessi "*gli interventi finalizzati al risparmio energetico*".

1.2.2 - Chiarito ciò, la Regione offre una lettura tanto errata quanto parziale della richiamata norma del bando.

L'art. 8 - **quarto periodo** è chiaro nel collegare la previsione nel piano di sviluppo aziendale di impianti di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili **solo** al soddisfacimento dell'incremento del fabbisogno energetico connesso agli investimenti da attuare.

Ne consegue che laddove non sussista detto incremento - ovvero l'incremento venga *compensato* dalla realizzazione di interventi volti al risparmio energetico - la finalità di bando risulta perfettamente conseguita: non vi è la necessità di prevedere impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il maggior consumo risulta pienamente soddisfatto con il correlato risparmio energetico.

Il dato è logico, prima ancora che giuridico.

Tale ricostruzione trova conferma nel successivo periodo dell'art. 8, ove è previsto che "**qualora l'incremento non trova capienza nelle**

produzioni rinnovabili già presenti, l'azienda deve realizzare un adeguato impianto atto a soddisfare la maggiore esigenza energetica".

Nella specie, la ricorrente ha previsto:

- un risparmio energetico connesso alla realizzazione dell'investimento; detto risparmio è stato documentato;
- in tal modo, ha escluso *ex ante* l'eventuale incremento energetico connesso alla realizzazione dell'investimento.

Segue la manifesta illegittimità del provvedimento impugnato atteso che la P.A. non ha proprio percepito l'esatto regime di cui sopra, limitandosi a verificare la presenza, o meno, di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Plurime le conseguenze:

a - erroneità e contraddittorietà della determinazione assunta; è pacifico che il progetto proposto è idoneo a conseguire il dichiarato risparmio energetico; lo riconosce la stessa P.A. laddove precisa che detto risparmio è "***potenzialmente meritevole di punteggio ...***"; in altri termini, è pacifico che c'è;

b - difetto di motivazione; a fronte del dichiarato risparmio, non è dato comprendere perché mai sussista l'opposto motivo di inammissibilità ovvero perché mai non debba ritenersi conseguita la finalità di bando;

c - carenza di una idonea istruttoria; la P.A. ha verificato solo la presenza, o meno, di fonti rinnovabili per far fronte ad un eventuale incremento energetico, ma nulla ha fatto per verificare se davvero detto incremento, a fronte del progetto proposto, si verifici o meno.

1.3 – La P.A. ha, poi, assunto che "*un eventuale taglio dei citati investimenti non risulta perseguibile in quanto determinerebbe la non funzionalità dell'intero progetto ed il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano in contrasto con quanto previsto dal bando*".

In tal modo, ammettendo:

- da una parte, che, a tutto voler concedere, il rilievo opposto potrebbe incidere sulla spesa ammissibile;
- dall'altra, che non è certamente condizione di ammissibilità (il paragrafo 8 è rubricato proprio "*spese ammissibili*", le condizioni di ammissibilità sono previste al par.7).

Per l'effetto, a tutto voler concedere, la Regione avrebbe potuto applicare un taglio della spesa, **giammai stabilire la non ammissibilità in toto dell'investimento.**

In ogni caso, contrariamente a quanto opposto dalla P.A., gli obiettivi / le finalità del bando sarebbero comunque traggurdate.

La correttezza di tale ricostruzione trova conferma nell'ammissione della stessa Regione secondo la quale "*il risparmio energetico invocato dalla ditta (tetto ventilato e bioedilizia) andrebbe a sopperire solo una parte del fabbisogno energetico*".

Duplici le conseguenze.

E' ancora una volta *confessata* l'idoneità del progetto a far fronte all'eventuale incremento di fabbisogno energetico.

Anche ammettendo quanto sopra rilevato, la Regione avrebbe dovuto tagliare, a tutto voler concedere, soltanto le spese relative agli investimenti il cui incremento energetico non sarebbe controbilanciato dal previsto risparmio energetico.

Giammai l'inammissibilità *in toto* della domanda.

Segue anche sotto tale ulteriore profilo la manifesta erroneità del rilievo opposto.

***** *****

- SULLA LETTERA A) OVVERO SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI 10 PUNTI RELATIVO AL CRITERIO 1.1 "IMPRESE CONDOTTE DA GIOVANI AGRICOLTORI DI CUI ALL'ART. 2, LETT. N) DEL REG. 1305/2013 CHE PRESENTINO LA DOMANDA DI AIUTO ENTRO I 5 ANNI DAL PRIMO INSEDIAMENTO"

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA’ MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’)

2.1 – La Regione ha ritenuto di non poter attribuire il punteggio di 10 punti di cui al criterio 1.1, in quanto “*il rappresentante legale della società nella persona del Sig. Capuozzolo Salvatore nato ad Avellino il 04.03.1989 ... non risulta **insediato per la prima volta in agricoltura nella medesima impresa agricola in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ... il Sig. Capuozzolo era già possessore di partita iva ... come ditta individuale con data inizio 28/02/2012 e iscritto alla CCIA con numero ...***”.

2.2 - Ma così non è.

Prima di tutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla P.A., risulta rispettata la condizione prevista dal bando.

Ed invero, il legale rappresentante, all’epoca della presentazione della domanda:

- **risultava insediato per la prima volta con la qualità di capo azienda nella stessa impresa agricola di quella oggetto della domanda;**
- **detto primo insediamento è intervenuto nei 5 anni precedenti;**
- possedeva – e possiede - adeguate qualifiche e competenze attestate dai certificati I.A.P..

La norma è chiara: è, dunque, evidente che l’essere mero “*possessore di partita iva ... come ditta individuale con data inizio 28/12/2012 e iscritto alla CCIA con numero ...*” è irrilevante ai fini dell’attribuzione dei 10 punti.

Ciò che rileva è l’insediamento con la qualità di capo azienda nei cinque

anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

Nella specie, tale condizione è rispettata.

Sotto altro profilo, non sarebbe proprio necessario il requisito della “*medesima azienda agricola*”.

Ed invero, l’art. 10 - settimo periodo, lett. d) dispone “... **conformemente all’art. 2, par. 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013**”.

Orbene, ai sensi del richiamato art. 2, par. 1, lett. n) del Regolamento UE n. 1305/2013, si intende per “*giovane agricoltore*”: *una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali **e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda***”.

La norma sovraordinata è chiara nell’escludere tale ulteriore requisito ovvero la *medesima azienda agricola*.

Muovendo da tali considerazioni ne consegue:

- da un lato, l’erroneità della valutazione operata dalla P.A. e, dunque, l’attribuzione dei 10 punti;
- dall’altro, la violazione delle norme comunitarie sovraordinate.

2.3 – La verità è un’altra.

La contestazione opposta dalla Regione **muove da un’errata interpretazione delle prescrizioni del bando ovvero da una lettura e requisito del tutto estraneo al richiamato punto 1.1.**

Detta previsione, infatti, non contiene alcun riferimento alla *medesima azienda* e/o all’incarico ivi ricoperto nella qualità di capo azienda.

Diversa la portata.

Punto centrale di tale criterio, poi, è il parametro rispetto al quale verificare l’anzianità non superiore a 5 anni ovvero:

- il giovane agricoltore, come vorrebbe intendere la P.A.;
- **o l’azienda agricola** nella quale lo stesso si insedia, come

correttamente indicato dal bando.

Il riferimento, per quanto di interesse, va alla pag. 67 dei criteri di selezione.

Principio di selezione n.1: Tipologia del richiedente

Obiettivo/i di misura correlati	Obiettivo trasversale (innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)	Fabbisogno/i correlati	Peso
Favorire l'affermazione di una agricoltura forte, giovane e competitiva, propensa alla innovazione; sostenere i processi di ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole	Innovazione	F9 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali;	14

Criteri di selezione pertinenti

Descrizione	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggio		Collegamento logico al principio di selezione
		Si	No (zero)	
Imprese condotte da giovani agricoltori di cui all'art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento;	Il possesso del requisito è accertato attraverso la consultazione del fascicolo aziendale disponibile su SIAN. Elementi da considerare (tutti): - L'età anagrafica alla data di acquisizione della richiesta di aiuto al protocollo regionale deve risultare inferiore a 40 anni; - L'azienda agricola deve risultare iscritta alla CCIAA, sezione speciale aziende agricole, in data non precedente i 5 anni da quella di acquisizione della domanda di aiuto al protocollo regionale	10	0	Si ritiene necessario sostenere la possibilità di realizzazione di nuovi investimenti nelle aziende condotte da giovani agricoltori nei primi 5 anni dall'insediamento, periodo considerato critico per il consolidamento dell'impresa sul mercato e il perseguimento di più elevati indici economici

Finalità di detto criterio di selezione è *“favorire l'affermazione di una agricoltura forte, giovane e competitiva, propensa alla innovazione; sostenere i processi di ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole”*.

A tal fine il bando ha previsto l'assegnazione di 10 punti per *“le imprese condotte da giovani agricoltori di cui all'art. 2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento”*.

Questi i – due, distinti - presupposti / parametri ivi previsti:

- *“l'età anagrafica ... inferiore a 40 anni”*;
- e *“l'azienda agricola ... iscritta alla CCIAA, sezione speciale aziende agricole, in data non precedente i 5 anni da quella di acquisizione della domanda di aiuto al protocollo regionale”*.

Il criterio è ulteriormente esplicitato nell'ultima colonna a destra dei medesimi criteri di selezione, liddove si individua la relativa finalità nella necessità di *“sostenere la possibilità di realizzazione di nuovi investimenti nelle aziende condotte da giovani agricoltori nei primi 5 anni*

dall'insediamento, periodo considerato critico per il consolidamento dell'impresa sul mercato e il perseguimento di più elevati indici economici?

Muovendo dall'esatta lettura di detti criteri è evidente che:

- l'età anagrafica si riferisce al giovane agricoltore;
- il termine non superiore ai 5 anni **non si riferisce al giovane agricoltore, ma, invece, all'“azienda agricola ... iscritta alla CCIAA”, nella quale il giovane agricoltore si insedia nella qualità di capo azienda.**

Tali presupposti ricorrono nella specie.

2.4 – La fondatezza della ricostruzione che precede trova conferma nelle seguenti – ulteriori - considerazioni.

2.4.1 – Il riferimento, per quanto di interesse, va alle F.A.Q. del 09.08.2017.

In particolare, in relazione alla domanda n. 03.09 “*ai fini dell'attribuzione del punteggio 10 previsto dal criterio 1 Tipologia del richiedente del bando Misura 411 PSR, è assegnato alla seguente ns casistica aziendale?? 1) società srl iscritta al registro imprese sezione ordinaria dal 1985 (allevamento suini) e iscritta alla sezione agricola dal 01.01.2017 (allevamento suini) 2) amministratore unico con il 51% delle quote sociali, giovane di anni 23 (che non ha i requisiti del 1° insediamento) dal 01/07/2017*”, la stessa Regione Campania ha risposto “**No in quanto ai fini dell'attribuzione del punteggio fa fede l'iscrizione alla sezione ordinaria** che il richiedente dichiara essere stata aperta nel 1985”.

In altri e più chiari termini la stessa P.A. ha ammesso e chiarito che ai fini dell'attribuzione dei 10 punti di cui al criterio di selezione 1.1 ciò che rileva è l'azienda.

Il termine non superiore ai 5 anni, dunque, non si riferisce al giovane agricoltore, ma all'azienda agricola – ovvero alla sua data di

iscrizione nella sezione ordinaria presso la C.C.I.A.A. - nella quale il giovane agricoltore si insedia nella qualità di capo azienda.

2.4.2 – La riprova della correttezza della ricostruzione che precede ovvero del riferimento all'*impresa* e non al giovane agricoltore si rinviene nella seguente – ulteriore - circostanza

Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta la Regione ha previsto un distinto ed autonomo bando: “*P.I.G. - Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017*”.

Per i giovani, cioè, è prevista un'autonoma e distinta misura.

Soltanto in tale ipotesi è necessario che il richiedente abbia un'età inferiore a 40 anni **e** un'anzianità di iscrizione - **propria** – inferiore a 5 anni.

Non è questo il caso.

Nella distinta ipotesi di cui alla presente vicenda - misura **4.1.1** – il riferimento all'iscrizione infra quinquennale è all'azienda.

Nella specie, l'azienda – il dato è pacifico in atti – ha un'anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. inferiore a 5 anni.

2.4.3 – La correttezza di quanto precede trova ulteriore conferma nei successivi criteri di selezione.

In particolare:

Descrizione	Declaratoria e modalità di attribuzione
Azienda iscritta ad albi di produzione DOCG o DOP o IGP	Il richiedente dovrà espressamente indicare gli albi, registri ai quali l' azienda è iscritta, fornendo a supporto autodichiarazione contenente gli elementi necessari per la verifica

<p>Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica</p>	<p>Il richiedente deve indicare espressamente che l'azienda è iscritta nell'elenco degli operatori biologici italiani e quindi è in possesso del certificato di conformità.</p>
<p>Azienda aderente ad altri sistemi di certificazione famiglia ISO, EMAS, global gap, rete del lavoro agricolo di qualità</p>	<p>Il richiedente deve indicare espressamente a quale certificazione l'azienda aderisce (Famiglia ISO - EMAS - global gap) ovvero dichiarare l'inserimento nell'albo nazionale delle aziende aderenti alla rete del lavoro agricolo di qualità (art.6 legge 116 del 11.08.2014)</p>

Anche per tali ulteriori criteri di selezione, la P.A. – ovvero il bando – ha dato rilevanza all'azienda, non al giovane agricoltore.

E ciò, coerentemente con le finalità perseguite dal criterio 1.

Muovendo da tali presupposti è evidente l'erroneità del rilievo opposto.

***** *****

- SULLA LETTERA B) OVVERO SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI 5 PUNTI RELATIVO AL CRITERIO 2 “IMPRESE OPERANTI IN ZONE MONTANE O CON VINCOLI NATURALI O ALTRI VINCOLI SPECIFICI”

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA')

3.1 – Sempre a dire della P.A. non sarebbero attribuibili i punti relativi al criterio 2 in quanto *“pur avendo preso atto che l'azienda risulta soggetta ai citati vincoli (protezione bellezze naturali D.Lgs. 42/2004 art. 136 – DM 07/06/1967 ex art 139 e distanza dalla distanza dalla linea di battigia –*

PTR) si fa presente che tali vincoli non sono quelli che consentano di assegnare il punteggio relativo al criterio 2 ... infatti i terreni aziendali riportati in fascicolo, non ricadono nel territorio regionale riconosciuto soggetto a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (UE) 1305/13 e classificato svantaggiato ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e della Direttiva 310 75/273/CEE”.

3.2 – Il rilievo opposto è errato.

I terreni nella disponibilità della ricorrente sono:

- soggetti a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n. 42/2004, in quanto aree di notevole interesse pubblico riconosciuto con D.M. 07.06.1967; sul punto, è dirimente l'**autorizzazione paesaggistica n. 97 del 04.07.2017**, rilasciata su **parere favorevole della Soprintendenza (nota prot. n. 15637 del 19.06.2017)**, atti presupposti al titolo edilizio acquisito ai fini della realizzazione del progetto presentato (permesso di costruire n. 24 del 23.03.2018);

- assimilabili a zone svantaggiate **ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (art. 3 - comma 5) e della Direttiva 75/273/CEE**, in quanto poste ad una distanza dalla fascia costiera inferiore a 2000 m.

Trattasi proprio dei presupposti invocati dalla P.A.

Tutti gli atti richiamati ed idonei a dimostrare il possesso del requisito sono stati anche allegati in fase di domanda, ritrasmessi in uno alle osservazioni controdeduttive ed, in ogni caso, trattandosi di documenti di pubblici, sempre reperibili dalla P.A..

L'erroneità del rilievo opposto ovvero il diritto della ricorrente a vedersi attribuiti gli ulteriori 5 punti di cui al criterio di selezione 2 sono documentalmente provati.

***** *****

- SULLA LETTERA C) OVVERO SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI 5 PUNTI RELATIVO AL CRITERIO 5.B “RICHIESTA DI ADESIONE AL PIANO

ASSICURATIVO AGRICOLO O ADESIONE AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE DI CUI AL PSRN 2014/2020 SOTTOMISURE 17.2/17.3”

IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA’ MANIFESTA – SVIAMENTO - ARBITRARIETA’)

4.1 – La P.A. non ha attribuito i 5 punti di cui al criterio 5.b in quanto “*al riesame è stata allegata solo la manifestazione di interesse. Non esiste nessuna polizza assicurativa sottoscritta dalla ditta prima della presentazione della domanda di sostegno*”.

4.2 – Il rilievo opposto è erroneo.

Il riferimento, per quanto di interesse, va al Bando.

In particolare, per il criterio 5.b è stato previsto che ai fini dell’attribuzione del punteggio di 5 punti è necessaria la “**richiesta** di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”.

5. Caratteristiche tecniche/economiche del progetto (max 31 punti)			
Descrizione	modalità di attribuzione	Punteggio	
Favorire la realizzazione di progetti compatibili con le possibilità di spesa delle aziende	L'assegnazione del punteggio è basata sulle caratteristiche economiche dell'azienda al momento della presentazione dell'istanza di aiuto e sull'attenzione posta dal richiedente per assicurare il reddito aziendale.		
	Sostenibilità economica		
	a) La valutazione prende a base il rapporto fra il costo complessivo del progetto e la produzione standard aziendale (calcolata, mediante procedura automatizzata disponibile, con riferimento alle superfici, alla loro destinazione produttiva ed agli allevamenti); costo degli investimenti ritenuti ammissibili /produzione standard aziendale pre-investimento)		
	Inferiore o uguale a 1	12	
	Superiore a 1 e inferiore o uguale a 2	10	
	Superiore a 2 e inferiore o uguale a 3	6	
	Superiore a 3 e inferiore o uguale a 4	5	
	Superiore a 4	4	
	b) richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo ⁹ o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3		5
	c) Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)		5
Valutazione del Business Plan presentato che deve avere un RO maggiore di zero nell'anno di entrata a regime del progetto ¹⁰ .			
incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo $\geq 30\%$		9	
incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo ≥ 20 e $< 30\%$		6	
incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo ≥ 10 e $< 20\%$		3	
Incremento della redditività aziendale $< 10\%$		0	

4.3 – Il criterio è univoco.

Del pari è univoca detta previsione (lett. b di cui sopra).

Ai fini dell'attribuzione dei 5 punti è sufficiente la sola **richiesta** di adesione al piano assicurativo.

Nulla di più.

Nella specie, la società ricorrente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ha regolarmente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo.

Ma non solo.

L'ha ritrasmessa anche in uno alla memoria di controdeduzioni.

Senonché, la P.A. non ne ha proprio tenuto conto.

E', dunque, evidente:

- la sussistenza del requisito; **la ricorrente ha espressamente richiesto l'adesione al piano assicurativo agricolo;**

- per l'effetto, l'illegittimità della opposta decurtazione di tale punteggio.

Muovendo da tali presupposti è evidente il diritto al riconoscimento anche dei 5 punti di cui alla sezione 5.2.

***** *****

- SULLA LETTERA E) OVVERO SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI 5 PUNTI DI CUI AL CRITERIO DI SELEZIONE 5.C "INVESTIMENTI TESI A FAVORIRE STRATEGIE DI FILIERA CORTA OVVERO INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI NECESSARI AD ADEGUARE LE MODALITÀ DI OFFERTA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PER AMPLIARE I MERCATI DI RIFERIMENTO TRAMITE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE DI IMPRESE AGRICOLE ASSOCIATE (O.P., COOPERATIVE, RETI DI IMPRESA)"

V - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA')

5.1 – La P.A. non ha attribuito i 5 punti di cui al criterio 5.c *“non avendo riscontrato alcun intervento progettuale che possa incidere palesemente sulla lunghezza della filiera, favorendone la commercializzazione ...”*.

E ciò **“pur prendendo atto dell'adesione alla rete di impresa e dell'impegno di realizzare nel futuro investimento legati alla rete stessa, tale condizione non è sufficiente per concedere il punteggio relativo**

al criterio della filiera corta in quanto è in contrasto sia con il bando sia con la circolare 215079 del 03/04/2019 promulgata dall'ADG con lo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle declaratorie già presenti nel Programma di Sviluppo Rurale, al fine di un'applicazione omogenea dell'attribuzione dei punteggi, nella nota (pagina 10 all'Elemento di Controllo 25708) riporta testualmente: "La sola adesione ad una OP cooperativa o rete d'impresa non permette l'assegnazione del punteggio previsto. Il progetto deve riguardare l'innovazione nell'organizzazione dell'azienda per consentire una migliore offerta di produzioni per qualità, modi e quantità adeguate alla commercializzazione attraverso canali OP, cooperative, reti di imprese ...".

5.2 – Anche detto rilievo è errato.

Con riferimento a detto criterio, il bando ha individuato due distinte ed **alternative** ipotesi:

- *“investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta”;*
- **“o investimenti materiali ed immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti d'impresa)”.**

Con ciò, dunque, richiedendo ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio la sussistenza dell'una o dell'altra ipotesi.

In particolare, per quanto di interesse, detta seconda ipotesi persegue la precipua finalità di innovare l'organizzazione dell'azienda anche mediante l'adesione a reti di imprese in tal modo consentendo una migliore offerta per qualità, quantità e modalità.

Nella specie, il piano di sviluppo proposto - meglio descritto nella relazione tecnica di supporto - è incentrato su molteplici scelte imprenditoriali e relativi investimenti volti a valorizzare proprio la qualità della produzione.

Tra queste rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio 5.c. **l'adesione certificata a sistemi di qualità DQA "Mozzarelle di bufala campana DOC" e "Benessere Animali"**.

Muovendo da tali documentati dati, è evidente l'erroneità nella mancata attribuzione dei 5 punti per il criterio di selezione in oggetto **avendo la P.A. del tutto ignorato detta comprovata adesione.**

***** *****

SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULLA FINANZIABILITA' DELLA DOMANDA A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEI PUNTEGGI - A TORTO - NON ATTRIBUITI

Per effetto della corretta applicazione della disciplina di cui alla *lex specialis* nonché di un'effettiva istruttoria della domanda - nella specie, del tutto mancante - la ricorrente si troverebbe collocata in graduatoria in posizione utile.

A tal fine, si riporta una tabella recante tutti i punteggi erroneamente non attribuiti.

<u>PRINCIPIO DI SELEZIONE</u>	<u>CRITERI DI SELEZIONE PERTINENTI</u>	<u>PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA P.A.</u>	<u>PUNTEGGIO SPETTANTE</u>
1 - Tipologia del richiedente (max 14 punti)	1.a - Imprese condotte da giovani agricoltori di cui all'art. 2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento (10 punti)	- non riconosciuto	- 10 punti
	1.b - Azienda iscritta ad albi di produzione DOCG o DOP o IGP (1 punto)	- 1 punto	- 1 punto
	1.c - Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica (2 punti)	—	—
2 - Localizzazione geografica (max. 5 punti)	Imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici	- non riconosciuto	- 5 punti
3 - Target settoriale (max 10 punti)		—	—
4 - Dimensione economica della azienda (max 10 punti)		—	—

5 – Caratteristiche tecniche economiche del progetto (max 31 punti)	5.a - La valutazione prende a base il rapporto tra il costo complessivo del progetto e la produzione standard aziendale; (max 12 punti - min 4 punti)	- 6 punti	- 6 punti (superiore a 2 e Inferiore/ uguale a 3)
	5.b - Richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di naturalizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomise 17.2/17.3; (5 punti)	non riconosciuti	- 5 punti
	5.c - Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimenti tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di imprese); (5 punti)	non riconosciuti	- 5 punti
	5.d - Valutazione del Business plan presentato che deve avere un RO maggiore a zero nell'anno di entrata a regime del progetto; (max 9 punti - min 0 punti)	- 9 punti	- 9 punti (reddito operativo > 30%)
	6.1 - Introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentano la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle	- 4 punti	- 4 punti

<p>6 – Introduzione di macchine che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente (max 15 punti)</p>	<p>coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno (4 punti)</p> <p>6.2 - Introduzione di macchine ed attrezzature per tecniche di minima lavorazione e semina su so e/o attrezzature per migliorare e ridurre delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari (7 punti)</p> <p>6.3 - Introduzione di macchine e attrezzature per la migliore gestione delle deiezioni animali negli allevamenti finalizzate al loro riutilizzo in ambito aziendale (4 punti)</p>	<p>riconosciuti</p> <p>- 4 punti</p>	<p>- 7 punti</p> <p>- 4 punti</p>
<p>7 – Miglioramento della qualità delle produzioni (max 6 punti)</p>	<p>7.1 - Iscrizione ad albi di produzioni DOCG o DOC o DOP o IGP (1 punto)</p> <p>7.2 - Adesione a sistemi di produzione certificata biologica (4 punti)</p> <p>7.3 - Adesione ad altri sistemi di certificazione (1 punto)</p>	<p>—</p> <p>- 4 punti</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>- 4 punti</p> <p>—</p>
<p>8 – Investimenti strategici (max 9 punti)</p>	<p>Miglioramento / realizzazione delle strutture produttive aziendali nell'ottica del risparmio energetico</p>	<p>- 9 punti</p>	<p>- 9 punti</p>

	<u>PUNTEGGIO TOTALE</u>	<u>44 punti</u>	<u>69 punti</u>
--	-------------------------	-----------------	-----------------

Dalla sovrapposta tabella emerge che, sulla base della corretta valutazione della domanda e, di conseguenza dell'attribuzione dei punteggi - spettanti ma, a torto, non attribuiti - la ricorrente ha diritto ad un punteggio utile non solo ai fini dell'ammissione in graduatoria ma anche della immediata finanziabilità della domanda.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati ovvero in assenza di una effettiva quanto corretta valutazione dei requisiti richiesti alla luce dei previsti criteri di selezione, viene inibito alla ricorrente di accedere ai benefici necessari per l'adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

L'immediata lesività dei provvedimenti di esclusione è nota.

Muovendo da tale presupposto, attesa la manifesta fondatezza del gravame, **al danno lamentato può ovviarsi mediante:**

a - l'ammissione della ricorrente con riserva alla procedura *de qua*;

b - ovvero, comunque, l'accantonamento di somme corrispondenti all'importo di finanziamento richiesto.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 29.01.2021.

Avv. Marcello FORTUNATO